



## RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI ESTERE

In Italia le professioni si dividono in due grandi categorie: professioni "regolamentate" dalla legge, e professioni "non-regolamentate".

### Professioni regolamentate

Sono quelle il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale.

La legge stabilisce sia il titolo di studio per la preparazione teorica indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o Esame di Stato per l'abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.

Per "titolo professionale" si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata; si può trattare di un unico titolo o di un insieme di qualifiche grazie a cui la persona ha acquisito la formazione e le competenze teorico-pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività professionale.

L'Italia riconosce le qualifiche professionali estere (è il cosiddetto riconoscimento professionale), applicando:

- alle qualifiche di provenienza Ue in possesso di cittadini Ue, la legislazione comunitaria; si tratta delle direttive CE, quelle dette di settore (architetti, avvocati, dentisti, farmacisti, infermieri, medici, ostetriche; veterinari) che prevedono il riconoscimento automatico della professione, e i cosiddetti sistemi/direttive generali, secondo le quali l'autorità nazionale competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa (esame attitudinale o tirocinio di adattamento, a scelta del candidato); entro i prossimi due anni tali direttive saranno tutte sostituite da un'unica norma, la Dir. 2005/36/CE, approvata di recente;
- alle qualifiche di provenienza non-Ue in possesso di cittadini non-UE, il DPR 394/99, Artt. 49–50, e il successivo DPR 334/04, con cui si estende ai titoli non-comunitari la possibilità del riconoscimento professionale attraverso misure compensative.

### Professioni non-regolamentate

Sono quelle che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Di conseguenza si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che stranieri; chi è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano.

In Italia NON sono regolamentate professioni quali quelle della pubblicità, della comunicazione, dei vari settori artistici e musicali [per es. arredatore, attore, ballerino/a (danza classica, moderna), cantante (lirico, musica leggera, musica sacra), compositore, direttore d'orchestra, musicista (strumentista), decoratore, designer, direttore d'orchestra, stilista di moda, pittore, regista, scenografo, scultore, ecc.], della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del marketing, e molte altre ancora.

### Concorsi pubblici

I possessori di un titolo di studio estero di qualsiasi livello (scuola secondaria, istruzione superiore) possono partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane anche se il loro titolo non è stato ancora riconosciuto in Italia con una

procedura formale (equipollenza; riconoscimento professionale previsto dalle norme dell'Ue).

Si tratta di una forma di riconoscimento accademico finalizzato, che consiste in una valutazione globale (= di livello) del titolo estero rispetto al titolo italiano previsto dal bando di concorso; lo scopo non è il rilascio del titolo italiano, ma solo quello di ammettere il candidato agli esami di concorso.

Equipollenza titoli universitari esteri in Italia

L'equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico che si basava sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrispondeva in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo universitario italiano tanto da poterlo definire equivalente e dargli così lo stesso peso giuridico definendolo "equipollente".

La legge nazionale italiana assegnava alle singole università il compito di valutare i titoli stranieri di istruzione superiore rispetto ai corrispondenti titoli italiani e possibilmente di dichiararne l'equipollenza (Art. 332 del RD 1592/1933).

Tale normativa però è stata abrogata dall'art. 9 della Legge 148/2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona, che mira a facilitare il riconoscimento dei titoli accademici stranieri sostituendo al concetto di "equivalenza", quale elemento indispensabile per effettuare il riconoscimento per equipollenza, quello di "differenza sostanziale", quale unico fattore che può giustificare il rifiuto del riconoscimento stesso.

Pertanto, l'equipollenza è ormai obsoleta, se non del tutto superata.

Tuttavia, poiché molti detentori di titoli esteri, di nazionalità straniera o italiana, insistono ancora a farne richiesta, sta alle singole università italiane, nella loro autonomia, decidere di valutare -o meno- i titoli accademici stranieri, applicando gli Artt. 2 e 3, della Legge 148/02 (e quindi la Convenzione di Lisbona), allo scopo di rilasciare gli analoghi titoli italiani

Riconoscimento crediti universitari

Il nuovo Ministro italiano dell'università Onorevole Mussi, con Decreto legge n.262 del 3 ottobre 2006, ha limitato il riconoscimento dei crediti universitari per l'esperienza professionale, ad un massimo di 60 su 180.

Tale limitazione ha effetto immediato anche su tutte le convenzioni già stipulate e quelle da stipulare tra le università e le associazioni di categoria, enti ed istituzioni.

Lo studente dovrà quindi studiare almeno due anni dei tre previsti per la laurea triennale e superare tutti gli esami previsti nel biennio.